

DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017
226/2017/R/GAS

APPROVAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI RICONSEGNA PER IL SERVIZIO DI FLESSIBILITÀ, OFFERTO DALLA SOCIETÀ TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 448/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 448/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 118/2015/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 499/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 499/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 520/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 520/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 555/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2016/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG) come da ultimo approvato;
- la comunicazione di ALNG dell'1 dicembre 2016, prot. Autorità 35768 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità, con tale regolazione, dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 502/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto un periodo di sperimentazione, il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2017 con la deliberazione 499/2015/R/gas, funzionale alla definizione delle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione;
- in base al punto 4 della medesima deliberazione, il servizio di flessibilità nel periodo di sperimentazione è erogato sulla base di condizioni definite con apposite modifiche dei codici di rigassificazione conformi ai criteri transitori di seguito indicati:
 - a) i corrispettivi applicati agli utenti sono stabiliti su proposta delle imprese di rigassificazione, formulata tenendo anche conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio, come dettagliati nella relazione tecnica che le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità, nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
 - b) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto siano destinati:
 - i. a copertura dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
 - ii. a copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite, per la quota eccedente l'importo sub i;

- iii. per la parte eccedente gli importi di cui ai precedenti punti *sub i.* e *sub ii.*, agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base alla capacità di rigassificazione loro conferita che non hanno utilizzato;
- con la deliberazione 448/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato la proposta di modifica del codice di rigassificazione che disciplina l'offerta e l'erogazione del servizio di flessibilità e del servizio di stoccaggio temporaneo da parte di ALNG; inoltre, la medesima deliberazione ha approvato la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità trasmessa da ALNG, articolata in:
 - un corrispettivo per la sottoscrizione (CSS) che permette di accedere al servizio di flessibilità e allo stoccaggio temporaneo; e
 - dei corrispettivi per l'attivazione (CAS e/o CBO) del servizio scelto;
 - dei corrispettivi per l'erogazione (CRF e/o CRS) del servizio scelto;
 - con specifico riferimento al corrispettivo di riconsegna per la flessibilità (CRF) la deliberazione 448/2014/R/gas ha previsto due modalità, a scelta dell'utente, per la sua determinazione:
 - *ex post* sulla base di una formula approvata dall'Autorità che tiene conto degli esiti del mercato di bilanciamento giornaliero *PB-Gas*, come determinati il giorno successivo all'utilizzo;
 - *ex ante* da parte dell'impresa di rigassificazione, sulla base di uno scenario di riferimento in termini di prezzi giornalieri del gas naturale e di disponibilità del servizio, tali che i ricavi derivanti dalla sua applicazione corrispondano ai ricavi attesi con l'applicazione del corrispettivo CRF determinato *ex post*;
 - con la deliberazione 520/2016/R/gas, l'Autorità, considerato che il regime di bilanciamento avviato l'1 ottobre 2016 non rende più applicabile l'utilizzo del prezzo della *PB-Gas* quale riferimento per la determinazione *ex post* del corrispettivo CRF e che comunque tale l'opzione di calcolo *ex post* non risulta essere mai stata richiesta dagli utenti, ha approvato la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG, che prevede la sola opzione di determinazione *ex ante* del corrispettivo CRF, aggiornato trimestralmente in funzione dei prezzi del mercato del gas e del bilanciamento
 - con la deliberazione 555/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, e previsto che ALNG trasmettesse, entro l'1 dicembre 2016, per l'approvazione dell'Autorità, una proposta relativa alle modalità di determinazione *ex ante* del corrispettivo CRF formulata sulla base delle dinamiche dei prezzi di bilanciamento e del gas naturale rilevate a seguito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento;
 - con comunicazione 1 dicembre 2016 ALNG ha trasmesso una proposta relativa alle modalità di determinazione *ex ante* del corrispettivo CRF che prevede la sostituzione del prezzo della *PB-gas* quale riferimento di prezzo con il SAP, di cui al comma 1.2, lettera m) del TIB, aumentato dello *small adjustment*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proposta trasmessa da ALNG prevede che:
 - in continuità con l'assetto adottato dalla medesima società durante il regime di bilanciamento di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, il valore del corrispettivo CRF sia determinato come prodotto fra il valore di un prezzo di riferimento del mercato giornaliero al PSV nel trimestre precedente alla sottoscrizione e un fattore, variabile in funzione della durata del servizio richiesto (annuale, trimestrale e mensile);
 - l'incremento dell'entità del predetto fattore rispetto a quello precedentemente adottato nell'ipotesi di una maggior valore del servizio di flessibilità nel nuovo regime di bilanciamento rilevabile anche dall'elevato numero medio mensile delle attivazioni registrate per il nuovo servizio di flessibilità infragiornaliero nel frattempo introdotto.

RITENUTO CHE :

- la proposta di aggiornamento del corrispettivo CRF, come trasmessa da ALNG con comunicazione 1 dicembre 2016, sia coerente con le disposizioni della deliberazione 555/2016/R/gas, anche alla luce delle dinamiche dei prezzi di bilanciamento e del gas naturale rilevate a seguito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento dalle quali emerge un accresciuto valore del servizio di flessibilità;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di aggiornamento del corrispettivo CRF, come trasmessa da ALNG

DELIBERA

1. di approvare la proposta di corrispettivo di riconsegna per la flessibilità (CRF), come trasmessa da ALNG con comunicazione del 1 dicembre 2016 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico ed alla società ALNG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni